



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

COPIA

*Verbale di deliberazione
del*

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 031

Data: 21.09.2012

OGGETTO

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19.50** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **ORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica	Cognome	Nome	Presenza
Sindaco	FRANCHI	Riccardo	SI
Consigliere	VEZZANI	Emiliano	SI
“	FEDI	Stefano	SI
“	CORDIO	Dino	SI
“	BARTALI	Simone	SI
“	CECCHI	Barbara	SI
“	ERCOLINI	Giorgio	SI
“	RICCOMI	Alessandro	SI
“	FRANCHI	Silvia	SI
“	PALTRINIERI	Andrea	SI
“	ODILLI	Antonella	SI
“	ANGELI	Giovanni	SI
“	MACCIONI	Luciano	NO
“	MAZZONI	Emanuele	SI
“	FRANCHI	Antonio	SI
“	BRACCINI	Simone	NO
“	OTTOBRI	Maria Antonietta	NO

ASSEGNATI : Sindaco e n. 16 Consiglieri

IN CARICA : Sindaco e n. 16 Consiglieri

PRESENTI n. 14

ASSENTI n. 3

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PUNTO N. 5 DEL 21.09.2012

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione.

Presidente del Consiglio

La parola all'Assessore Vezzani.

Assessore Vezzani

A giugno, durante il Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione, abbiamo anche approvato le aliquote determinate per l'anno 2012 per l'I.M.U., la nuova imposta municipale unica. Oggi invece dobbiamo andare ad approvare quello che è il regolamento per la sua applicazione. Quindi un regolamento molto tecnico nel quale sono contenute le definizioni di soggetti attivi e passivi della imposta, c'è la definizione di alcuni tipi di fabbricati, in particolar modo dei fabbricati inagibili e quelli che godono di una agevolazione. Viene disciplinato il recupero, la restituzione di eventuali maggiori importi versati, il calcolo degli interessi in caso di mancato pagamento, quindi viene proprio disciplinata la applicazione concreta dalla nuova imposta. Mi ricordo durante il mio intervento del Consiglio Comunale di giugno che dissi che a settembre, in questo momento, nel momento dell'approvazione del regolamento, qualora fosse stato possibile da un punto di vista normativo da una parte e da un punto di vista di bilancio dall'altra, avremo introdotto dei correttivi. Il regolamento comunale non ce lo consente, cioè in base alla normativa è molto rigido, non ci consente grandi fantasie e grandi voli, purtroppo è un documento molto tecnico, quindi l'unico punto sul quale potremo agire è quello sulle aliquote, che per il 2012 sono state determinate. Ricordo che questa è una imposta sperimentale, che entrerà a regime soltanto nel 2015, che ci ha messo quest'anno molto in difficoltà perché ancora oggi non sappiamo quale sarà la sua effettiva portata. Non sappiamo quale sarà la sua effettiva incidenza sul nostro bilancio rapportata a quella che era l'I.C.I. e quella che era la riduzione dei trasferimenti statali. Ecco che come Comune siamo stati per l'anno 2012 io dico sempre, fra virgolette, obbligati a adottare delle aliquote anche superiori a quelle che erano le aliquote base. La nostra speranza che è che nel 2013, una volta avuti i numeri effettivi dell'anno 2012, una volta riscontrata l'effettiva incidenza di questa imposta, potere appunto andare ad agire sulle aliquote o quanto meno andare ad introdurre delle agevolazioni o delle riduzioni per alcune categorie catastali di immobili o comunque per determinate situazioni. Nel 2012 proprio non siamo in grado perché non si sa ne ancora di che numeri si sta parlando, è stata versata la prima rata, è in linea con quelle che erano le nostre previsioni e già questo è importante perché ci consente di non stravolgere il bilancio, però quello che ancora ci spiazza sono i conteggi che sta facendo lo Stato, conteggi ai quali sono collegati il taglio ai trasferimenti. Quindi il nostro impegno è per l'anno 2013 verificato l'andamento di questa imposta dell'anno 2012, ritrovarsi e per quanto possibile e per quanto ce lo consentirà il nostro bilancio, andare a rivedere quelle che sono state aliquote ed eventuali riduzioni adottate per l'anno 2012.

Consigliere Mazzoni

Noi prendiamo atto del regolamento, a quanto ha detto dal Dott. Vezzani è in linea con quanto espresso dalla legge, non ci sono particolari differenze. C'è qualche specificità ma naturalmente bisogna andare in linea con quanto dice lo Stato centrale. Quindi ne prendiamo atto e anche qui non siamo stati naturalmente presi in considerazione per quanto riguarda la stesura dello stesso regolamento e quindi votiamo con il solito nostro voto, appunto ci asteniamo.

Presidente del Consiglio

Se nessun altro vuole prendere la parola passiamo alla votazione su questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consiglieri Franchi e Mazzoni.

Si procede per la immediata eseguibilità di questo punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Sempre consiglieri Mazzoni e Franchi. Si può chiudere questo Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, e l'articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 02.08.2012 il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è stato differito al 31.10.2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che:

- nel regolamento in oggetto l'imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello comunale in linea di continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari;
- il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni;
- per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.06.2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Contabile Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Mazzoni Emanuele e Franchi Antonio), resi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti e riscontrati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2012;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;
- 4) di disporre che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012;
- 5) di dare atto che:
 - sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Mazzoni Emanuele e Franchi Antonio), resi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti e riscontrati nei modi di legge;

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Area Contabile - Amministrativa

Uzzano, 18.09.2012

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – Approvazione

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, il sottoscritto

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 1°c. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Il responsabile area
Contabile - Amministrativa
(Dott. Antonio Pileggi)



Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria del Comune di Uzzano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 – Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché venga data comunicazione all'ente impositore.
2. Si considerano inoltre regolari i versamenti eseguiti ad altro Comune, previa richiesta di riversamento a questo Comune presentata dal soggetto passivo all'ente che ha riscosso senza titolo. Alla richiesta deve fare seguito l'effettivo riversamento dell'imposta dovuta.

Art. 4 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 296/06.
2. Fermi i termini di presentazione, il rimborso è dovuto nella sola ipotesi in cui al momento della istanza, sia possibile verificarne il presupposto.
3. Le somme da rimborsare, risultanti da apposito provvedimento, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di imposta municipale propria sia dell'anno in corso sia, in caso di in capienza, degli anni successivi.

Art. 5 – Versamenti e rimborsi di importo limitato

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dovuto su base annua risulta inferiore a €. 5,16 per ogni soggetto passivo.
2. Parimenti non si fa luogo a rimborso quando l'importo dovuto a titolo di imposta non risulta superiore a €. 5,16 per ogni soggetto passivo.

Art. 6 – Misura degli interessi

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nella misura dell'interesse legale aumentato di un punto percentuale come previsto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 26.02.2007, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge 296/2006.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso.

Art. 7 – Attività di controllo

1. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. La giunta verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il comune esercita i poteri di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
4. Gli avvisi di accertamento e gli atti di riscossione diventano definitivi trascorsi i termini per l'impugnazione. In ogni caso al fine di promuovere un clima di reciproca fiducia, utile per una collaborazione negli adempimenti degli obblighi tributari, anche qualora l'avviso di accertamento sia divenuto definitivo, l'Ufficio, quando dal suo riesame risulti palesemente illegittimo può procedere, sussistendo ragioni di interesse pubblico, al suo annullamento e/o rettifica, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
5. Nel potere di annullamento o revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 8 – Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 – Fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni la condizione di fatiscenza sopravvenuta di un fabbricato (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) deve consistere in un accertato degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento, dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni competenti, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non possono altresì considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili in cui sono in corso interventi edilizi di ristrutturazione. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento delle utenze (luce, acqua, gas).
 4. L'inagibilità o inabitabilità e l'inutilizzabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione si applica dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità se confermata dall'ufficio tecnico comunale.
 5. Il contribuente è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 12-ter dell'articolo 13 del DL 201/2011 (dichiarazione IMU) a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 10 – Immobili a disposizione

1. Ai fini dell'applicazione di eventuali aliquote differenziate, per immobile a disposizione si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10), non locata né data in comodato a terzi, a disposizione del soggetto passivo persona fisica che ha la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
f.to Silvia Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;
- all'albo pretorio on-line e affissa all'Albo pretorio comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali (art. 32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li **23 OTT 2012**



Il responsabile Area Contabile - Amministrativa
Dr. Antonio Pileggi

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il responsabile Area Contabile - Amministrativa
Dr. Antonio Pileggi

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li



Il responsabile Area Contabile - Amministrativa
Dr. Antonio Pileggi

.....